

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2019, n. 301 la Legge n. 157/2019, di conversione del DL n. 124/2019, contenente "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", in vigore dal 25.12.2019. In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, di seguito evidenziate. Merita evidenziare che è stata soppressa dal testo originario la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

È confermata la **revisione delle modalità di utilizzo in compensazione** dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;

- del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata **esclusivamente tramite i servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito. Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive/ IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui** è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito;**

- **presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**

Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei **soggetti "privati"** (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**. Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all'Erario.

NB

L'Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

A tal proposito lo Studio, nei prossimi giorni, vi contatterà per proporvi l'istruzione GRATUITA all'utilizzo della piattaforma F24 WEB disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia Entrate. L'utilizzo della piattaforma è pressochè simile a quella di un comune HOME BANKING. Pertanto, nell'ottica di fornirvi tutto il supporto tecnico, rendendo tuttavia più snella e autonoma la gestione delle compensazioni, che comunque dovranno sempre essere concordate e monitorate dallo Studio, vi proporremo il passaggio a tale strumento che, peraltro, consentirà alle vostre Aziende il risparmio, del costo dell'onorario dello Studio che attualmente è fissato in € 10,00 per ogni scadenza.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI – Art. 4 , commi 1 e 2

In sede di conversione **è stata completamente rivista la disciplina** contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti introdotta dal **nuovo art. 17-bis**, D.Lgs. n. 241/97 **in vigore a decorrere dall'1.1.2020**.

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di un'opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un'impresa**, tramite contratti di **appalto, subappalto**, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera** presso le **sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono **richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

NB

Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice **i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio affidato;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **ovvero per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.

NB

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da **almeno 3 anni**, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) **non abbiano iscrizioni a ruolo** o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

NB

La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**.

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, **non possono utilizzare la compensazione** quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

A tal proposito, vista la portata della novità normativa che ancora deve trovare effettiva applicazione, lo Studio si riserva di approfondire la tematica ed aggiornare la Clientela interessata non appena interverranno specifiche istruzioni operative. Nel frattempo vi invitiamo a comunicarci tempestivamente ogni eventuale situazione di appalto/subappalto che potenzialmente potrebbe rientrare nella fattispecie sopra evidenziata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO**

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere** all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

È confermata l'integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **"esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria"**, tramite **un registratore telematico (RT)**.

Non trattando lo Studio questo adempimento specifico si invitano coloro che hanno questo obbligo ad informarsi presso il proprio Ordine o Categoria di appartenenza.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – Art. 16, comma 1-bis

In sede di conversione con la modifica del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sdl, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;

- € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

In sede di conversione è stata **differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020**.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**.

In sede di conversione è prevista l'estensione del credito in esame anche alle **commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all'Agenzia delle Entrate.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO – Art. 52

È confermato, con la sostituzione dell'art. 1, comma 296, Finanziaria 2019 il riconoscimento, **per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandonamento" pari a € 30**

Le disposizioni attuative sono demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che **non usano il dispositivo di allarme** in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono **applicabili dal 6.3.2020**.

ALTRE NOVITA' FINANZIARIA 2020

PROROGA SABATINI-TER – commi da 226 a 229

È confermato il riconoscimento di un'integrazione alla spesa per il periodo 2020 - 2025 ai fini della **proroga dell'agevolazione c.d. "Sabatini - ter"** prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. È altresì prevista la destinazione di una parte delle risorse a favore delle predette imprese che acquistano, anche in leasing, macchinari, impianti e attrezzature nuovi ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti / processi produttivi. In tal caso il contributo è rapportato agli interessi calcolati, convenzionalmente, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al 3,575%.

BONUS BEBÈ – comma 340

È **confermato** il riconoscimento dell'assegno di cui all'art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall'1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno d'età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE:

pari o inferiore a € 7.000 annui, bonus € 1.920

da € 7.001 a € 40.000 annui, bonus € 1.440

da € 40.001 annui, bonus € 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS "ASILO NIDO" – comma 343

È confermato, con riferimento ai nati dall'1.1.2016, il riconoscimento **"a regime"** (e non più, quindi, solo per determinate annualità) del bonus c.d. "asilo nido", ossia del buono di € 1.500 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette



Dottori commercialisti associati
Carmelo Di Grado e Patrizia Di Grado

dell'asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Inoltre, a decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:

- € 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;

-€ 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

Dal 2022 il relativo importo può essere rideterminato con uno specifico DPCM.

ESENZIONE CANONE RAI ANZIANI A BASSO REDDITO – commi 355 e 356

È confermato che a decorrere dal 2020 con la modifica dell'art. 1, comma 132, Finanziaria 2008, l'esenzione dal pagamento del canone RAI è applicabile ai soggetti:

- di età pari / superiore a 75 anni;

- con reddito non superiore a € 8.000 (compreso quello del coniuge);

- non conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ad eccezione di colf / badanti / collaboratori domestici).

NB Tale agevolazione è limitata all'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358

È confermato anche per il 2020 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni nel 2020**, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

UNIFICAZIONE IMU - TASI – commi da 738 a 783

È confermata, a decorrere dal 2020, la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui

all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole, quindi, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" **IMU e TASI** dal 2020 sono **sostituite dalla nuova IMU**, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

Studio Di Grado
Dottori Commercialisti Associati